

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE OPERE DENOMINATE "AMPLIAMENTO DELL'AUTOSTRADA A4 CON LA TERZA CORSIA - II LOTTO: SUB-LOTTO 1 E CAVALCAVIA SUB-LOTTI 2 E 3"**

**TRA**

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito **ARPAV**), con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, CAP 35121, Codice fiscale 92111430283, Partita IVA 03382700288, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale ing. Loris Tomiato in forza dei poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21.7 2021;

**E**

**il Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia** (di seguito "**Commissario**") con sede legale in Via Locchi 19, Trieste (C.F.90122600324), rappresentato ai fini del presente atto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Paolo Perco, all'uopo delegato con Decreto del Commissario n. 451 del 06.09.2021 prot. Atti/992;

**PREMESSO che**

- a) l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale "Corridoio V" dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia" (di seguito "Ordinanza"), prevede disposizioni specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;
- b) l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza stabilisce che il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse, nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia;

- c) la competenza del Commissario è riferita alle opere previste dall'art. 1 dell'Ordinanza, già individuate nella convenzione di concessione della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tra le quali rientrano anche le opere relative all'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia denominate:
- Il Lotto: Tratto San Donà di Piave – Alvisopoli, Sub-lotto 1 (asse autostradale tra la progr. Km 451 + 021 (ex 54 + 545) e la progr. km 459 + 776 (ex 63 + 300) e Canale di gronda Fosson – Loncon;
  - Il Lotto: Tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli, Sub-lotto 2: Cavalcavia op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143 e Sub-lotto 3: Cavalcavia op. 2.005, op. 2.013, op. 2.017, op. 2.030;
- d) con successivi D.P.C.M., da ultimo in data 29 dicembre 2022, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024;
- e) con DPCM del 22 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato Commissario Delegato per l'emergenza il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- f) con Decreti n. 342 del 2 agosto 2017 e n. 472 del 15 luglio 2022, il Commissario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, ha approvato i Progetti esecutivi dell'intervento di cui al precedente punto c);
- g) alla spesa per la realizzazione degli interventi attratti alla competenza del Commissario Delegato fa fronte la stessa S.p.A. Autovie Venete ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
- h) la Regione Friuli Venezia-Giulia e la Regione del Veneto in data 17.4.2018 hanno costituito, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., quale società finalizzata alla assunzione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte sopra richiamate, attualmente in capo alla S.p.A. Autovie Venete, la cui concessione è scaduta il 31 marzo 2017;
- i) il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. prot. 13724 del 14 marzo 2023, ha precisato che ritiene percorribile la soluzione

interpretativa volta a leggere come riferiti alla nuova concessionaria subentrante Autostrade Alto Adriatico S.p.A. tutti gli adempimenti connessi alla conclusione delle opere, ivi inclusi gli oneri economici, ascritti dall'OPCM n. 3702/2008 alla S.p.A. Autovie Venete;

- j) il Commissario deve attuare, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 13, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'ampliamento con la terza corsia dell'autostrada A4 (tratto Quarto d'Altino – Villesse) (di seguito "Delibera CIPE"), le attività programmate con il Piano di Monitoraggio Ambientale (di seguito "PMA") delle Opere elencate al precedente punto c);
- k) ARPAV è ente strumentale della Regione del Veneto, istituito con Legge Regionale n. 32/1996, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ed è il soggetto pubblico individuato per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale, attività di supporto tecnico-scientifico, attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale nel territorio veneto;
- l) ARPAV, ai sensi della Legge n. 132/2016 "*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*" concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;
- m) ARPAV, ai sensi dell'art. 3 della legge istitutiva, svolge, tra l'altro, anche le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a acqua, aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita, suolo e rifiuti solidi e liquidi;
- n) ARPAV, in virtù di quanto stabilito dall'art. 6 della legge istitutiva e dall'art. 7 della citata Legge 132/2016, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza, può garantire il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico a soggetti pubblici, secondo modalità stabilite da appositi accordi e/o convenzioni;
- o) nelle more della definizione, a livello nazionale, dei LEPTA, ARPAV considera attività istituzionali obbligatorie esclusivamente quelle elencate nella propria programmazione annuale e ritiene che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016, le attività non ricomprese nella citata programmazione, quantitativamente e

qualitativamente, non rientrino tra i compiti istituzionali obbligatori di ARPAV e pertanto i relativi oneri sono a carico del proponente;

- p) in data 07/09/2018 le Parti hanno sottoscritto un accordo per la verifica dell'applicazione dei sistemi di gestione ambientale nelle attività di cantiere inerenti alla fase di realizzazione e la verifica del monitoraggio ambientale relativa al Sub-lotto 1, che ha maturato scadenza il 31/12/2022;
- q) le Parti, con il presente atto, intendono disciplinare le reciproche obbligazioni per le attività relative alle restanti fasi di Corso d'Opera e per Post Operam relative al II Lotto - Sub-lotto 1, alle fasi Ante Operam, Corso d'opera e Post operam relative ai cavalcavia del II Lotto – Sub-lotti 2 e 3 che saranno gestiti come intervento unitario e contestuale sulla base del verbale sottoscritto dalle Parti in data 19 ottobre 2022, relativo alla condivisione del PMA relativo ai cavalcavia del Sub-lotto 2;

### **VISTO**

- che l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che non si applichi il citato decreto ai contratti conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

Tutto ciò premesso,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – Principio di leale collaborazione**

Le Parti si impegnano a dare attuazione alla presente convenzione con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario

bilanciamento degli interessi coinvolti, impegnandosi con la massima diligenza per superare eventuali imprevisti dovessero sopraggiungere.

## **ART. 2 – Oggetto**

2.1. Il Commissario si impegna ad attuare, in ottemperanza alle prescrizioni contenute negli atti di approvazione, le attività programmate con i PMA delle opere elencate in premessa;

2.2. ARPAV si impegna a fornire il supporto tecnico per:

a) la gestione degli aspetti ambientali relativi ai cantieri;

b) la verifica del monitoraggio ambientale, ai sensi delle “Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo n.443/2011 della Commissione Speciale VIA del MATTM;

2.3. È fatto salvo il pieno esercizio da parte di ARPAV delle proprie funzioni di vigilanza e controllo in campo ambientale previste dalla normativa vigente.

## **ART. 3 – Modalità di svolgimento delle attività**

3.1. Al Commissario compete la predisposizione dei PMA delle opere, attuando le attività programmate, in base a quanto prescritto nella citata Delibera CIPE e nei Decreti del Commissario di approvazione dei progetti esecutivi delle opere in oggetto;

3.2. Il Commissario deve procedere al finanziamento degli interventi, con risorse rinvenute ai sensi dell’Ordinanza;

3.3. ARPAV, per il II Lotto - Sub-lotto 1, si impegna ad effettuare le attività di verifica del monitoraggio ambientale, in corso d’opera e post operam per le componenti atmosfera, acqua, suolo, rumore, vibrazioni, fauna, vegetazione, secondo le attività programmate con i rispettivi PMA nella versione relativa al Progetto Esecutivo;

3.4. ARPAV, per i cavalcavia del II Lotto - Sub-lotti 2 e 3, si impegna ad effettuare le attività di verifica del monitoraggio ambientale, ante operam, in corso d’opera e post operam per le componenti acque sotterranee e rumore, secondo le attività programmate con i rispettivi PMA nella versione relativa al Progetto Esecutivo;

3.5. Il Commissario si impegna a consegnare, entro 20 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad ARPAV, in formato digitale, tutta la documentazione necessaria per consentire l’esecuzione delle attività alla stessa richieste.

3.6. ARPAV, a seguito della ricezione della documentazione, si impegna ad effettuare, in coerenza con i contenuti dei PMA, le seguenti attività tecnico-scientifiche:

- a) verifica, a livello documentale ed operativo, dell'attuazione delle prescrizioni ambientali contenute negli atti di approvazione dei progetti da parte dell'autorità ambientale competente e delle mitigazioni ambientali previste;
- b) verifica della corretta realizzazione dei PMA, anche mediante verifica degli operatori, del sistema informativo per la gestione delle attività e dei dati, delle metodiche di campionamento, preparazione ed analisi di laboratorio e delle misure in campo, degli strumenti di misura utilizzati, delle procedure operative e della loro corretta applicazione, individuazione e approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni dei siti di monitoraggio, compresa la valutazione degli esiti dei monitoraggi e la proposta delle eventuali azioni conseguenti;
- c) sopralluoghi, in corso d'opera e post operam, sui punti del PMA;
- d) campionamenti e misure, eventualmente anche in doppio, tranne che per le componenti fauna e vegetazione;
- e) analisi di laboratorio, ai fini della conferma dei dati prodotti dagli Operatori economici affidatari delle attività di monitoraggio ambientale;
- f) validazione di secondo livello dei dati di monitoraggio, da intendere come verifica dell'attendibilità e della rappresentatività in merito allo stato dell'ambiente dell'insieme dei dati prodotti dagli Operatori economici affidatari delle attività di monitoraggio ambientale;
- g) supporto tecnico per la gestione degli aspetti ambientali relativi ai cantieri, mediante verifiche documentali e sopralluoghi con evidenziazione di eventuali criticità;
- h) verifica della gestione dei materiali da scavo e relativi campionamenti ed analisi di controllo in fase esecutiva;
- i) definizione, di concerto con il Commissario, dei flussi delle comunicazioni e delle procedure operative per la gestione delle eventuali criticità ambientali;
- j) predisposizione di relazioni e documenti tecnici di competenza;
- k) supporto per risposte a richieste pubbliche ambientali od informazioni ad enti e cittadini;
- l) partecipazione ad incontri tecnici con i referenti degli Operatori economici affidatari delle misure/analisi previste dal PMA, ai fini del confronto sulle metodiche operative e di eventuali intercalibrazioni;

3.7. Il flusso reciproco di comunicazione tra le Parti deve essere continuo e prevedere periodici momenti di verifica sullo stato di avanzamento delle attività, pertanto il Commissario si impegna a mettere a disposizione un sistema informativo adeguato ed idoneo a gestire la documentazione, la programmazione delle attività e l'archiviazione e consultazione dei dati e dei risultati che man mano si renderanno disponibili, garantendo ad ARPAV l'autonomo accesso a tutte le informazioni e flussi di dati prodotti. Al medesimo fine il Commissario si impegna a rendere disponibili i rapporti tecnici predisposti dagli Operatori economici incaricati dell'esecuzione del monitoraggio.

#### **ART. 4 – Decorrenza e durata. Proroga.**

4.1. Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e si protraggono per i successivi 60 mesi e comunque fino al completamento delle opere.

4.2. Le Parti, antecedentemente alla scadenza, potranno sottoscrivere un'eventuale proroga della durata necessaria al completamento delle attività, subordinata alla eventuale proroga della dichiarazione dello stato di emergenza.

#### **ART. 5 – Corrispettivo e termini di pagamento**

5.1. Le attività di verifica e controllo oggetto della presente convenzione sono quantificate complessivamente in:

a) 355 giornate/uomo per riunioni, incontri tecnici, esame documentazione, verifica dei dati e redazioni di

rapporti;

b) 122 giornate/uomo con relativa trasferta per attività di verifica in campo, finalizzate a campionamento,

misura o controllo dell'attuazione dei monitoraggi per le diverse matrici ambientali;

c) 55 attività di analisi o misura per le diverse matrici ambientali.

5.2. Per le suddette attività, il Commissario corrisponderà ad ARPAV l'importo massimo di € 220.264,58, previa verifica delle prestazioni effettuate, a compensazione dei costi sostenuti da ARPAV, stimato come da n. 2 preventivi, concordati dalle Parti a mezzo nota prot. ARPAV n. 0015444 del 16.2.2023 e accettazione del Commissario nota prot. n. U/2953 del 29/05/2023 che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parti integranti e

sostanziali della presente convenzione.

5.3. Tale importo è calcolato sulla base del Tariffario ARPAV vigente al data di sottoscrizione della presente convenzione ed è soggetto ad adeguamento automatico qualora intervenissero aggiornamenti al Tariffario nel corso della vigenza contrattuale; nella rendicontazione a consuntivo saranno fatturati i costi unitari sulla base del Tariffario ARPAV vigente al tempo dell'esecuzione della prestazione.

5.4. Le Parti riconoscono che l'importo di cui al comma 5.2 ricomprende anche le attività relative al Sub-lotto 1, già effettuate da ARPAV tra il 1° gennaio 2023 e la data di sottoscrizione della presente convenzione, e che i relativi oneri sostenuti saranno rendicontati alla prima scadenza.

5.5. L'importo è da intendersi fuori campo IVA, ex artt. 1 e 4 D.P.R. n. 633/72, in quanto attività di esclusiva pertinenza di ARPAV così come stabilito dal Decreto.

5.6. Le Parti concordano che le prestazioni possono essere modificate da ARPAV nelle quantità tra le varie componenti ambientali, sulla base dell'andamento dei lavori, dell'esito dei controlli e delle criticità ambientali, fermo restando l'importo massimo stimato per ciascuna fase.

5.7. ARPAV inoltrerà entro il 28 febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale una nota contabile corredata dalla rendicontazione, intestata ad S.p.A. Autovie Venete, resa in forma di relazione tecnica descrittiva delle attività svolte nell'annualità di riferimento, ed il Commissario autorizzerà quest'ultima a procedere al pagamento entro 60 gg. dalla ricezione della stessa.

5.8. Per il pagamento dovrà essere utilizzata la modalità Paga Online PagoPA, attraverso il portale MyPay dedicato ad ARPAV e raggiungibile dal sito dell'Agenzia al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/arpav/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/mypay-pagamenti-elettronici>

Il pagamento si completa sul sito internet del Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), dopo aver scelto la modalità di pagamento tra quelle disponibili sulla pagina Internet del sistema WISP 2.0 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

## **ART. 6 – Integrazioni e modifiche**

Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti della presente Convenzione - fatto salvo

quanto previsto all'art. 5.6 - deve essere concordata dalle Parti in forma scritta e gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di sottoscrizione.

### **ART. 7 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione della presente convenzione devono essere fatte per iscritto e si considerano validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite PEC ai seguenti indirizzi:

- ARPAV: protocollo@pec.arpav.it
- Commissario: commissario@pec.commissarioterzacorsia.it

### **ART. 8 – Riservatezza e proprietà dei risultati**

8.1. Il materiale documentale ed i dati che verranno scambiati tra le Parti nell'esecuzione della presente convenzione assumono carattere riservato a tutti gli effetti di legge e non potranno essere utilizzati al di fuori dell'incarico stesso se non previa espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Gli appaltatori/subappaltatori/fornitori/subcontraenti del Commissario potranno impiegare, senza richiedere alcuna osta, tale materiale documentale esclusivamente nell'ambito dei lavori oggetto della presente convenzione.

8.2. Le Parti si impegnano a definire congiuntamente le modalità e le tempistiche di eventuali pubblicazioni e/o diffusione in ambito tecnico-scientifico dei risultati conseguiti nell'ambito della presente convenzione.

8.3. È fatta salva la gestione dei dati, informazioni e documenti da parte di ARPAV finalizzata all'esercizio delle proprie funzioni in campo ambientale previste dalla normativa vigente.

### **ART. 9 – Trattamento dei dati**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dal Regolamento UE n. 679/2016.

### **Art. 10 – Inadempimento. Risoluzione. Recesso.**

10.1. La presente convenzione potrà essere risolta da ciascuna Parte per inadempimento, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1453 ss. c.c.; è comunque fatto salvo il diritto di ARPAV al pagamento degli oneri pattuiti per le prestazioni regolarmente eseguite o in corso di esecuzione sino alla data in cui la risoluzione produce effetto.

10.2. Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione mediante PEC con preavviso di almeno 60 giorni; è comunque fatto salvo il diritto di ARPAV agli oneri pattuiti per le attività eseguite o in corso di esecuzione sino alla data in cui il recesso produce effetto.

#### **ART. 11 – Responsabile dell'esecuzione e referente tecnico-scientifico**

11.1. Al fine di coordinare in modo ottimale lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e di vigilare sulla puntuale esecuzione delle obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale e referente tecnico-scientifico come segue:

- Per ARPAV: Responsabile dell'Unità Organizzativa Valutazioni, Grandi Opere, Ambiente e Salute;
- Per il Commissario: Responsabile dell'Unità Organizzativa Manutenzione Opere della S.p.A. Autovie Venete.

11.2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il proprio responsabile, dandone tempestiva comunicazione via PEC all'altra Parte.

#### **ART. 12 – Oneri relativi alla sicurezza e assicurativi**

12.1. Tutto il personale impiegato dalle Parti è tenuto ad uniformarsi alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori in vigore al momento dell'esecuzione delle attività.

12.2. Ciascuna Parte è responsabile per qualsiasi danno causato a persone o a beni riconducibile all'ambito delle attività dalla medesima espletata per effetto della presente convenzione e si obbliga a manlevare l'altra Parte da qualsivoglia azione di responsabilità e/o richiesta risarcitoria dovesse pervenire da propri dipendenti e/o da terzi.

#### **ART. 13 – Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte I del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii., con spesa a carico del richiedente.

#### **ART. 14 – Foro competente**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, che non possa essere amichevolmente composta tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo del

Veneto.

### **ART. 15 – Anticorruzione**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Commissario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti ARPAV che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPAV, per il triennio successivo alla cessazione dal rapporto lavorativo. I contratti conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla richiamata normativa.

### **ART. 16 – Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

\*\*\*\*\*

La presente convenzione è firmata digitalmente dalle Parti.

#### **ARPAV**

Il Direttore Generale

Ing. Loris Tomiato

#### **Per il Commissario delegato**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Paolo Perco